

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 06-224025/2000

OGGETTO: progetto della S.P. 186 di Rosta - collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. 25 del Moncenisio, nel Comune di Rosta (TO). Procedura di verifica *ex art.* 10, legge regionale n° 40 del 14 dicembre 1998.
Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- con istanza del 14.6.2000 il Servizio Pianificazione Viabilità (*ex* Viabilità II) di questo ente, ha sottoposto il progetto preliminare "S.P. 186 di Rosta - collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. 25 del Moncenisio", alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, a norma dell'art. 10 della citata legge regionale n. 40/98;
- in data 30.8.2000 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- in data 4.10.2000, presso la sede dell'Area Ambiente, via Valeggio n. 5 - Torino, si sono riuniti l'Organo Tecnico e la Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- Le opere riguardano la costruzione di un nuovo tracciato di strada extraurbana, come indicato nell'allegato B2, legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- Il progetto è ubicato in comune di Rosta, a nord dell'abitato. Il tratto prossimo alla S.S.25 costeggia la zona industriale di Rosta, il tratto intermedio corre parallelo all'Antica strada di Alpignano mentre il tratto finale si raccorda con la strada comunale esistente (Via S. Antonio di Ranverso) nel punto di raccordo con la Str. Antica di Buttigliera;
- I dati dimensionali del progetto, conformi alla IV categoria CNR, sono:
 - lunghezza del tratto viario 830 m
 - numero corsie previste 2
 - larghezza corsie 3,5 m ciascuna
 - larghezza delle banchine laterali 1,25 m ciascuna
 - movimenti di terra previsti in fase di formazione di rilevato 370 m³
- Il progetto prevede inoltre:
 - la realizzazione delle scarpate e dei fossi per il drenaggio e il recapito delle acque;
 - la realizzazione di uno scatolare in calcestruzzo per permettere l'attraversamento delle acque del Canale di Rivoli al disotto della sede stradale;
 - la realizzazione della deviazione di uno scolmatore del Canale di Rivoli a carico dei Comuni di Rosta e Buttigliera;
- Il tratto intermedio confina con i pozzi di prelievo dell'acquedotto comunale di Rosta;

Rilevato che:

- Dal punto di vista metodologico e della documentazione presentata per la fase di verifica il materiale fornito dal proponente presenta alcune lacune in riferimento alla relazione illustrativa ed alla

descrizione dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico della zona (da redigere come previsto dal D.M. 11 marzo 1988);

- Dal punto di vista della pianificazione territoriale generale e di settore si rileva che:
 - l'intervento non rientra in aree protette;
 - l'area interessata non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89;
 - il tracciato proposto si discosta lievemente da quello indicato nello schema della "viabilità in progetto" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) ma vengono comunque assicurate le funzioni di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle Norme di Attuazione;
 - dalla documentazione tecnica prodotta nell'ambito del programma di ricerca (coordinato con la Provincia di Torino) in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo, e dall'analisi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 621-71253 del 28.04.1999, non sono emersi dati di criticità per quanto concerne l'assetto geomorfologico dell'area in esame;
- Dal punto di vista della pianificazione territoriale comunale si rileva che l'intervento è realizzato su terreni attualmente individuati dal PRGC come "Area Agricola";
- Dal punto di vista progettuale e tecnico si rileva che:
 - l'intervento viene realizzato su terreno prevalentemente pianeggiante, ma si prevede la realizzazione di un rilevato per colmare il dislivello di 17,18 m tra la quota dell'innesto nella rotonda sulla S.S. 25 e la quota necessaria al superamento del Canale di Rivoli;
 - i movimenti totali di terra previsti sono di limitata entità e non sono previsti scavi in profondità;
- Dal punto di vista ambientale si rileva che:
 - l'intervento implica un utilizzo quantitativamente contenuto di suoli agricoli di Classe I^a e II^a di Capacità d'Uso per utilizzo a prevalente interesse pubblico;
 - l'area interessata dall'intervento è esterna alle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino ed è posta al di fuori delle aree inondabili della Banca Dati Geologica;
 - la Banca Dati della Regione Piemonte non segnala dissesti nell'ambito in esame ma segnala un allagamento verificatosi nel 1994 a causa di tracimazioni di acque dal Canale di Rivoli o per fenomeni legati alla rete fognaria che ha coinvolto un intorno significativo della stazione di Rosta;
 - la realizzazione dell'opera potrebbe produrre un incremento dei livelli sonori nell'area interessata e nelle zone limitrofe, con effetti da verificare sulla popolazione ed in particolare per i ricettori più esposti e sensibili ("aree residenziali"), localizzati in prossimità di C.na Novero. I maggiori incrementi sonori saranno temporalmente limitati alle fasi di cantiere, mentre in fase di esercizio della strada, in caso di eventuali previsioni di superamento dei limiti consentiti, il progetto dovrà comprendere indicazioni specifiche sull'adozione di adeguati sistemi di mitigazione;
 - che le dimensioni dell'intervento in progetto sono di modesta entità, tali da non alterare la situazione ambientale, per cui non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti di carattere geomorfologico, idrogeologico e comunque generale;
 - il comune di Rosta esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, dalla fase di valutazione, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico dell'attraversamento del Canale di Rivoli, per tempi di ritorno centennali (secondo quanto previsto dal DM 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale;
- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, che dovrà essere eseguita considerando tempi di ritorno cautelativi (secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale, assicurando anche un adeguato deflusso alle acque meteoriche, oltre l'argine realizzato con la strada in progetto, in tutte le aree a monte della stessa opera e della S.S. 25 del Moncenisio, tenendo altresì conto della probabile intensificazione dei deflussi a seguito delle impermeabilizzazioni future;
- la verifica, relativamente ai pozzi idropotabili dell'acquedotto situati a lato del tratto viario, del mantenimento delle fasce di rispetto della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto primaria, al

- fine di escludere possibili interferenze con gli interventi in progetto. Qualora si riscontrassero condizioni di interferenza tra intervento e la zona di rispetto primaria dovranno essere adottate le opportune cautele progettuali al fine della salvaguardia dei pozzi;
- la verifica dello scorrimento di acque superficiali nell'area, con riferimento agli eventi alluvionali del 1994 o ad eventi più recenti, onde assumere in sede di progettazione definitiva le opportune cautele progettuali;
 - l'acquisizione del nulla osta da parte del Consorzio irriguo che gestisce il Canale di Rivoli ai fini della realizzazione dello scatolare in calcestruzzo per l'attraversamento delle acque del Canale di Rivoli al disotto della sede stradale e la realizzazione della deviazione di uno scolmatore del Canale di Rivoli a carico dei Comuni di Rosta e Buttigliera;
 - l'accantonamento e la protezione del terreno vegetale rimosso in vista di un successivo riuso;
 - l'utilizzo di modalità operative di realizzazione e gestione dell'opera che garantiscano le massime condizioni di sicurezza per l'ambiente, per gli operatori e per gli utenti del tracciato viario;
 - la valutazione previsionale dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori più esposti (aree residenziali) comprensiva delle indicazioni specifiche relative ad eventuali opere di mitigazione da adottare in caso di superamento dei limiti previsti. (Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della Legge 447/95);
 - il mantenimento ai lati del tratto viario delle essenze arboree esistenti o, se non possibile, la realizzazione di piantumazioni di filari di essenze arboree locali. Nel caso in cui non vi siano spazi idonei a garantire condizioni di sicurezza le specie arboree possono essere sostituite da filari di essenze arbustive autoctone;
 - la salvaguardia complessiva del Canale di Rivoli, garantendo nel contempo la facilità di manutenzione;
 - il mantenimento, a lato della strada in progetto, della strada sterrata esistente ad uso agricolo;
 - la collocazione di adeguata segnaletica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP in 63-65326 del 14.4.1999;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

Visto il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616, commi 1 e 2;

Vista la legge 447/95

Visto il DM 11 marzo 1988;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 4.10.2000, ove risulta l'uniforme considerazione espressa dai partecipanti di escludere il progetto presentato alla procedura di valutazione;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, il progetto relativo alla S.P. 186 di Rosta - collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. 25 del Moncenisio, presentato dal Servizio Pianificazione Viabilità (*ex* Viabilità II) di questo ente, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni dettagliate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:

- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico dell'attraversamento del Canale di Rivoli, per tempi di ritorno centennali (secondo quanto previsto dal DM 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale;
- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, che dovrà essere eseguita considerando tempi di ritorno cautelativi (secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale, assicurando anche un adeguato deflusso alle acque meteoriche, oltre l'argine realizzato con la strada in progetto, in tutte le aree a monte della stessa opera e della S.S. 25 del Moncenisio, tenendo altresì conto della probabile intensificazione dei deflussi a seguito delle impermeabilizzazioni future;
- la verifica, relativamente ai pozzi idropotabili dell'acquedotto situati a lato del tratto viario, del mantenimento delle fasce di rispetto della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto primaria, al fine di escludere possibili interferenze con gli interventi in progetto. Qualora si riscontrassero condizioni di interferenza tra intervento e la zona di rispetto primaria dovranno essere adottate le opportune cautele progettuali al fine della salvaguardia dei pozzi;
- la verifica dello scorrimento di acque superficiali nell'area, con riferimento agli eventi alluvionali del 1994 o ad eventi più recenti, onde assumere in sede di progettazione definitiva le opportune cautele progettuali;
- l'acquisizione del nulla osta da parte del Consorzio irriguo che gestisce il Canale di Rivoli ai fini della realizzazione dello scatolare in calcestruzzo per l'attraversamento delle acque del Canale di Rivoli al disotto della sede stradale e la realizzazione della deviazione di uno scolmatore del Canale di Rivoli a carico dei Comuni di Rosta e Buttigliera;
- l'accantonamento e la protezione del terreno vegetale rimosso in vista di un successivo riuso;
- l'utilizzo di modalità operative di realizzazione e gestione dell'opera che garantiscano le massime condizioni di sicurezza per l'ambiente, per gli operatori e per gli utenti del tracciato viario;
- la valutazione previsionale dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori più esposti (aree residenziali) comprensiva delle indicazioni specifiche relative ad eventuali opere di mitigazione da adottare in caso di superamento dei limiti previsti. (Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della Legge 447/95);
- il mantenimento ai lati del tratto viario delle essenze arboree esistenti o, se non possibile, la realizzazione di piantumazioni di filari di essenze arboree locali. Nel caso in cui non vi siano spazi idonei a garantire condizioni di sicurezza le specie arboree possono essere sostituite da filari di essenze arbustive autoctone. I tempi e le modalità di realizzazione degli impianti, dovranno essere concordati con il Servizio "Tutela della Fauna e della Flora" di codesta amministrazione.
- la salvaguardia complessiva del Canale di Rivoli, garantendo nel contempo la facilità di manutenzione;
- il mantenimento, a lato della strada in progetto, della strada sterrata esistente ad uso agricolo;
- la collocazione di adeguata segnaletica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici;

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 27/10/2000

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina